



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 gennaio 2016  
(OR. en)

5120/16

ENV 2  
ENT 1

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine: Commissione europea

Data: 6 gennaio 2016

Destinatario: Segretariato generale del Consiglio

---

n. doc. Comm.: D040865/02

---

Oggetto: Direttiva (UE) .../... della Commissione del XXX recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D040865/02.

\_\_\_\_\_  
All.: D040865/02



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**  
D040865/02  
[...] (2015) **XXX** draft

**DIRETTIVA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso**

## DIRETTIVA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del XXX

### recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003.
- (2) Nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Le esenzioni 8. e), 8. f), 8. g), 8. h), 8. j) e 10. d) dell'allegato II sono riesaminate nel 2014.
- (3) La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni coperte dalle esenzioni 8. h), 8. j) e 10. d) non dovrebbe essere prorogata in quanto l'uso del piombo in tali applicazioni non è più inevitabile.
- (4) La valutazione dei progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l'utilizzo del piombo nelle applicazioni di cui alle esenzioni 8. e), 8. f) e 8. g) continua a essere inevitabile, in quanto non sono ancora disponibili materiali sostitutivi. Tuttavia, poiché esistono informazioni su possibili futuri sostituti del piombo nelle applicazioni citate, è opportuno introdurre una data di revisione che consenta di stabilire se tale uso possa essere interrotto.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

<sup>2</sup> GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*

*Jean-Claude Juncker*  
*Il presidente*